

Disegno di legge 648 del 1.08.07 (cofirmatario)

**Norme per la promozione dello sviluppo energetico sostenibile attraverso l'impiego delle fonti energetiche rinnovabili ed il contenimento degli sprechi idrici negli edifici pubblici e privati**

RELAZIONE DEI DEPUTATI PROPONENTI

Onorevoli colleghi:

L'allarme per le congiunture climatiche ed energetiche, gli squilibri provocati dall'inquinamento atmosferico, i black out, la siccità e l'inusitata calura di questa estate, ripropongono con forza la necessità di un deciso cambio di rotta verso un modello energetico-ambientale di riduzione dei consumi energetici ed idrici e di valorizzazione delle energie pulite.

Il presente disegno di legge nasce da questa convinzione circa la necessità di una svolta verso uno sviluppo sostenibile del sistema energetico e conformemente agli obiettivi della politica comunitaria e nel rispetto dell'ambiente e della salute dei cittadini, intende promuovere l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili ed un uso più razionale delle risorse energetiche ed idriche disponibili (art. 1).

In tale direzione, per la parte relativa agli aspetti energetici, all'articolo 2 si prevede che gli edifici di nuova costruzione sia privati che di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, nonché gli edifici sottoposti a ristrutturazione edilizia o a manutenzione straordinaria siano provvisti di impianti a pannelli solari fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, nonché di impianti a pannelli solari per la produzione di acqua calda destinata ad usi igienico-sanitari e di riscaldamento. Detti impianti dovranno concorrere ad una produzione non inferiore al 5 per cento del presumibile consumo medio annuo per gli edifici di nuova costruzione, ovvero del consumo medio riferito agli ultimi tre anni per gli edifici già esistenti.

Nello stesso tempo il disegno di legge si prefigge di aumentare il rendimento energetico degli edifici in rapporto alle condizioni climatiche esterne. In tal senso esso incentiva l'uso di maggiori isolamenti termici o l'utilizzo di murature ad alta inerzia termica, non considerando nel calcolo della volumetria delle costruzioni gli spessori delle pareti: esterne ed interne e dei solai superiori a 30 cm. Vengono inoltre esclusi dal calcolo volumetrico le eventuali serre addossate ai lati degli edifici maggiormente assolati allorché si dimostri il loro apporto energetico in un'opportuna relazione di calcolo termico.

Sul fronte del contenimento degli sprechi idrici il disegno di legge prevede sistemi di recupero delle acque piovane e delle acque grigie per un loro riutilizzo negli scarichi dei water. Le acque meteoriche potranno essere utilizzate anche per l'irrigazione dei giardini e del verde condominiale.

---

Al fine di ridurre ulteriormente gli sprechi idrici il disegno di legge prevede, inoltre, l'obbligo dell'utilizzo di cassette d'acqua per water con scarichi differenziati e di rubinetterie dotate di miscelatore aria e acqua.

Trattasi di una serie di interventi educativi mirati ad un miglioramento complessivo della qualità della vita e ad una oculata gestione delle risorse energetiche ed idriche disponibili.

Per tali rilevanti ragioni auspichiamo che il presente disegno di legge trovi una rapida approvazione da parte delle forze politiche presenti all'Assemblea regionale siciliana

#### DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

##### Art. 1. Finalità

1. La Regione, nel rispetto dell'ambiente e della salute dei cittadini ed in conformità agli obiettivi della politica comunitaria, promuove lo sviluppo energetico sostenibile attraverso l'impiego negli edifici delle fonti energetiche rinnovabili, il miglioramento del loro rendimento energetico ed il contenimento degli sprechi idrici.

##### Art. 2 Interventi e destinatari

1. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 1, la Regione stabilisce che gli edifici di nuova costruzione privati o di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, nonché gli edifici sottoposti a ristrutturazione edilizia o a manutenzione straordinaria, la cui metratura totale supera i 1.000 metri quadrati, siano provvisti, salvo comprovati impedimenti tecnici:

a) di impianti a pannelli solari fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, nonché di impianti a pannelli solari termici per la produzione di acqua calda destinata ad usi igienico-sanitari e di riscaldamento, concorrenti ad una produzione non inferiore al 5 per cento del presumibile consumo medio annuo per gli edifici di nuova costruzione, ovvero del consumo medio riferito agli ultimi tre anni per gli edifici già esistenti;

b) di sistemi di recupero delle acque piovane e delle acque grigie per un loro riutilizzo negli scarichi dei water. Le acque meteoriche possono essere utilizzate anche per l'irrigazione dei giardini e del verde condominiale;

c) di cassette d'acqua per water con scarichi differenziati;

d) di rubinetterie dotate di miscelatore aria e acqua.

2. Nel calcolo della volumetria delle costruzioni non sono conteggiati gli spessori murari delle pareti, esterne ed interne e dei solai, superiori a trenta centimetri per incentivare l'uso di maggiori isolamenti termici o

---

l'utilizzo di murature ad alta inerzia termica. Non sono altresì calcolati i volumi di eventuali serre addossate ai lati maggiormente assolti degli edifici, qualora si dimostri il loro apporto energetico in un'opportuna relazione di calcolo termico.

Art. 3.  
Compiti della Regione

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, previo parere obbligatorio della competente Commissione legislativa, stabilisce con propria deliberazione:

a) le modalità attuative e procedurali per l'ammissione e l'erogazione dei contributi per le fasce deboli della società, nonché l'ammontare massimo degli stessi, per l'installazione dei pannelli solari;

b) le direttive agli enti locali in ordine ai nulla osta ed alle autorizzazioni necessari per gli interventi di cui alla presente legge.

Art. 4.  
Adempimenti comunali

1. I comuni, in relazione alle proprie caratteristiche e al proprio assetto urbanistico e territoriale, nonché nel rispetto degli eventuali limiti imposti dall'esistenza di vincoli storici, ambientali e paesistici, prevedono specifiche disposizioni per la realizzazione degli interventi previsti all'articolo 2.

Art. 5.  
Abrogazione di norme

1. Sono abrogate le norme incompatibili o in contrasto con la presente legge.

Art. 6.  
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della seguente legge si fa fronte con le disponibilità del U.P.B. capitolo del bilancio della Regione.

Art. 7.  
Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

---